

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1968

che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(68/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento n. 1020/67/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore ed i corsi praticati nel commercio internazionale può essere compensata da una restituzione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 620/67/CEE <sup>(4)</sup>, ha stabilito quali prodotti possono usufruire di una restituzione all'atto della loro esportazione sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE;

considerando che conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE l'importo di tale restituzione deve essere fissato ogni mese, tenendo conto, da un lato, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione di mercato di prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è generalmente simile a quella dei prodotti esportati come tali; che conviene quindi prevedere come importi massimi della restituzione, per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE e di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE ed esportati sotto forma delle suddette merci, gli importi massimi fissati per la zona I conformemente alle disposizioni del regolamento n. 56/66/CEE della Commissione, del 23 maggio 1966, relativo al calcolo degli importi massimi della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti lattiero-caseari ed all'abrogazione dei regolamenti n. 41/65/CEE e n. 42/65/CEE <sup>(5)</sup>, modificati per ultimo dal regolamento n. 682/67/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo massimo della restituzione per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

<sup>(2)</sup> GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 234 del 28. 9. 1967, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

<sup>(6)</sup> GU n. 243 del 7. 10. 1967, pag. 13.

di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti che figurano all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE, modificato dal regolamento n. 1020/67/CEE, è pari, a partire dal 1° giugno 1968, all'importo massimo della restituzione applicabile il 1° giugno 1968 agli stessi prodotti esportati come tali a destinazione della zona I di cui all'allegato del regolamento n. 56/66/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

---